



Fondo Scuola Espero

**FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE
PER I LAVORATORI DELLA SCUOLA**

iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 145

Documento sulle rendite

Integrato con riferimento alle nuove prestazioni introdotte
dalla Legge di Bilancio 2026

(depositato presso la Covip il 17 settembre 2026)

DOCUMENTO SULL'EROGAZIONE DELLE RENDITE

ESPERO - Fondo Pensione Complementare a Capitalizzazione per i Lavoratori della Scuola (di seguito definito Fondo Pensione e/ Espero) ha stipulato apposite convenzioni per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita vitalizia (di seguito Convenzione):

- **in data 28 novembre 2012, con la società Assicurazioni Generali S.p.A. (di seguito definita Società o Compagnia).**

Di seguito sono riportate le principali clausole:

Art. 1. Oggetto della Convenzione. Prestazioni assicurate

1.1 La Convenzione, stipulata in data 28/11/2012 ed avente pari data di decorrenza (rinnovata fino al 31 dicembre 2029), ha ad oggetto l'erogazione, al momento del pensionamento, le seguenti tipologie di rendita:

1. Rendita vitalizia immediata a premio unico.
Il pagamento immediato ai beneficiari di una rendita vitalizia fino a che l'Assicurato è in vita.
2. Rendita vitalizia immediata rivalutabile certa e successivamente vitalizia a premio unico.
Il pagamento immediato ai beneficiari di una rendita certa per un numero di anni pari a cinque o dieci e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita.
3. Rendita vitalizia immediata rivalutabile reversibile a premio unico.
Il pagamento immediato ai beneficiari di una rendita vitalizia fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura parziale o totale, a favore di una seconda persona (reversionario), fino a che questa è in vita.
4. Rendita vitalizia immediata rivalutabile con contro assicurazione a premio unico
Prestazione in caso di vita
Il pagamento immediato ai beneficiari di una rendita vitalizia fino a che l'Assicurato è in vita.
Prestazioni in caso di morte
Al decesso dell'Assicurato è liquidata ai beneficiari la differenza, se positiva, tra
 - il premio rivalutato fino alla decorrenza annuale del contratto che precede la data di morte e
 - il prodotto tra la rata della "rendita assicurata" rivalutata all'ultima ricorrenza del contratto che precede la data della morte con il numero di rate effettivamente corrisposte.
5. Rendita vitalizia immediata rivalutabile con maggiorazione dell'importo assicurato in caso di non autosufficienza a premio unico
Prestazione in caso di vita
Il pagamento immediato ai beneficiari di una rendita vitalizia, anche reversibile, sulla testa dell'Assicurato (Assicurato principale) fino a che questo è in vita.
Prestazioni in caso di morte
Il pagamento immediato ai beneficiari, in aggiunta alla prestazione in caso di vita, di una rendita vitalizia immediata annua anticipata rivalutabile di importo pari all'importo della rendita assicurata in caso di vita.
L'erogazione della prestazione termina al decesso dell'Assicurato principale, non è reversibile né pagabile in modo certo, indipendentemente dalla sopravvivenza dell'Assicurato principale, per periodi definiti.
Questa prestazione opera esclusivamente in caso di non autosufficienza dell'Assicurato principale.

1.2 Il contratto prevede un tasso di rendimento minimo garantito dell'1% annuo che, a scelta dell'Assicurato, può essere riconosciuto anche in via anticipata (tasso di interesse tecnico). Il tasso di interesse garantito, qualora già non riconosciuto in via anticipata, consolida ogni anno alla ricorrenza annuale di rivalutazione.

1.3 Gli importi conseguenti all'esercizio delle facoltà sopra indicate verranno determinate sulla base degli stessi criteri attuariali adottati per la tariffa utilizzata.

L'importo annuo iniziale di ciascuna rendita vitalizia si ottiene dividendo il premio versato alla Compagnia, al netto delle eventuali imposte, per il tasso di conversione in rendita, corrispondente all'età - opportunamente rettificata come indicato nel Contratto stesso - ed al sesso dell'Assicurato.

In caso di rendita vitalizia reversibile, il suddetto tasso viene determinato anche con riferimento all'età - opportunamente rettificata come indicato nel Contratto di assicurazione - e al sesso delta testa reversionaria e alla percentuale di reversibilità delta rendita stessa.

I tassi di conversione in rendita vitalizia di cui sopra sono adottati dalla Compagnia relativamente al periodo di durata delta convenzione.

Alla scadenza del contratto, i tassi di conversione in rendita vitalizia possono essere modificati sulla base del confronto tra le basi tecniche adottate ed i risultati dell'esperienza diretta.

La ricorrenza annuale di rivalutazione coincide, sia per la posizione relativa alla prestazione in caso di vita sia per la posizione relativa alla prestazione in caso di non autosufficienza, con l'anniversario delta data di decorrenza delta posizione relativa alla prestazione in caso di vita.

Art. 2 - Premio di assicurazione

2.1 La Compagnia Assicurazioni Generali S.p.A. si impegna a corrispondere le rendite oggetto di questo contratto di assicurazione a fronte del pagamento, in unica soluzione, del premio unico per ciascuna rendita vitalizia assicurata.

2.2 La Società rilascerà una quietanza a fronte del pagamento del premio comprensivo di imposte e tasse, riportante l'indicazione degli estremi identificativi dell'Assicurato.

Il versamento del premio può essere effettuato presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto, oppure presso la Direzione per l'Italia della Società in Mogliano Veneto - Treviso e può avvenire con le seguenti modalità:

- tramite bancomat, dove disponibile;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società;
- con assegno intestato o girato alla Società con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società;
- per mezzo di pagamento effettuato in pari data con liquidazione di polizza/e emessa/e dalla Società;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Art. 3 - Basi demografiche

3.1. In forza della convenzione con Assicurazioni Generali S.p.A., per l'elaborazione dei tassi di conversione in rendita vitalizia di cui all'art. 1 sono state adottate le seguenti tavole di sopravvivenza:

- Base demografica per la sopravvivenza dei percettori di rendita vitalizia immediata: Tavola IPS55DIFF - q_x al 100% - differenziata per sesso, senza Age-Shifting;
- Base demografica per la perdita di autosufficienza: Tavola LTC "Generali", per la perdita di autosufficienza, differenziata per sesso (senza Age-Shifting);
- Base demografica per la sopravvivenza dei non autosufficienti: legge di sopravvivenza individuata dalla tavola demografica RG48 non selezionata, senza Age-Shifting, differenziata per sesso, corretta "Generali" per la mortalità dei non autosufficienti;
- Base demografica per la sopravvivenza degli autosufficienti: legge di sopravvivenza individuata come differenza tra la sopravvivenza della tavola demografica RG48 non selezionata, senza Age-Shifting, e la sopravvivenza degli autosufficienti.

Art. 4 - Pagamento della rendita vitalizia

4.1 Ciascuna singola posizione individuale riferita alla prestazione erogabile in caso di vita ha decorrenza posticipata dal primo giorno del mese successivo dalla richiesta di prestazione da parte dell'Assicurato principale e durata pari al periodo che intercorre tra la data di decorrenza e quella del decesso dell'Assicurato (o dell'ultimo Assicurato superstite, in caso di rendita vitalizia reversibile).

4.2 Nel caso in cui la rendita vitalizia erogata sia pagabile in modo certo per 5 o 10 anni, la durata del contratto è pari al periodo che intercorre tra la data di decorrenza e quella del decesso dell'Assicurato, se questo si verifica successivamente, rispettivamente alla quinta o decima ricorrenza annuale; in caso contrario è fissa e pari a 5 o 10 anni.

4.3 Nel caso in cui la rendita vitalizia si riferisca alla prestazione in caso di non autosufficienza dell'Assicurato principale, la relativa posizione individuale decorre dalla data di denuncia dello stato di non autosufficienza e ha durata pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell'Assicurato principale o della revisione dello stato di non autosufficienza.

Ciascuna rendita vitalizia stessa viene erogata con la rateazione prevista nella convenzione.

Il pagamento della rendita vitalizia relativa alla prestazione in caso di vita ed in caso di non autosufficienza viene effettuato in via posticipata.

4.4 Il pagamento della rendita vitalizia erogabile in caso di vita termina:

- con l'ultima scadenza della rata precedente la morte dell'Assicurato principale, oppure
- in caso di rendita vitalizia reversibile, con l'ultima scadenza di rata precedente la morte del Reversionario, se successiva alla morte dell'Assicurato principale, oppure
- in caso di rendita vitalizia certa, con l'ultima scadenza di rata precedente la conclusione del periodo di pagamento certo.

Il pagamento della rendita vitalizia erogabile in caso di perdita di autosufficienza dell'Assicurato principale termina con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'Assicurato principale o la revisione del suo stato di non autosufficienza.

In ogni caso, per le prestazioni sopra indicate, l'erogazione della rendita vitalizia cesserà dalla prima scadenza di rata successiva al mancato invio del certificato di esistenza in vita dell'Assicurato principale o del Reversionario.

Art. 5 - Opzione Rendita vitalizia LTC

In forza della convenzione con Assicurazioni Generali S.p.A., l'opzione di rendita vitalizia con maggiorazione dell'importo in caso LTC viene erogata secondo i principi di seguito illustrati.

a) Limiti di ingresso in assicurazione maggiorazione

Non sono assicurabili i soggetti per i quali sussista già uno stato di non autosufficienza al momento della richiesta di ingresso in assicurazione, così come definita alla successiva lettera d) del presente articolo.

Qualora, in fase di accertamento della perdita di autosufficienza, questa risulti anteriore alla richiesta di ingresso in assicurazione, la Compagnia erogherà esclusivamente la prestazione in caso di vita dell'Assicurato principale e restituirà un importo pari al premio relativo alla prestazione di cui al precedente articolo 1, lettera d).

b) Dichiarazioni del Fondo Pensione e dell'Assicurato principale

Ai fini dell'esatta valutazione del rischio da parte della Compagnia, le dichiarazioni del Fondo Pensione e dell'Assicurato principale devono essere veritiere, esatte e complete.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato principale o del Reversionario comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle prestazioni erogate.

c) Limiti di età

Possono essere inclusi in assicurazione tutti gli assicurati di cui in premessa aventi un'età (età calcolata in anni e mesi) non superiore a 70 anni.

d) Perdita di autosufficienza permanente dell'Assicurato principale

La perdita di autosufficienza dell'Assicurato principale nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana in modo presumibilmente permanente avviene quando l'Assicurato principale, anche a seguito di disfunzione cronica e progressive delle funzioni cerebrali, è incapace di svolgere gli "atti elementari della vita quotidiana" sotto indicati e per i cui svolgimento necessita di assistenza da parte di un'altra persona:

- farsi il bagno o la doccia vestirsi e svestirsi;
- igiene del corpo
- mobilità;
- continenza;
- bere e mangiare.

La perdita di autosufficienza ai fini della presente assicurazione viene riconosciuta quando l'Assicurato principale abbia raggiunto il punteggio di almeno 40 punti con i criteri e le modalità riportati nella Tabella A.

e) Esclusioni in caso di perdita di autosufficienza permanente dell'Assicurato principale

La prestazione in forma di rendita vitalizia in caso di sopraggiunta non autosufficienza dell'Assicurato principale non opera qualora la perdita di autosufficienza sia causata da:

- 1) attività dolosa dell'Assicurato principale/ Beneficiario;
- 2) partecipazione dell'Assicurato principale a delitti dolosi.

In questi casi la Compagnia erogherà esclusivamente la prestazione in caso di vita dell'Assicurato principale e restituirà al Contraente un importo pari al premio relativo alla prestazione di cui all'articolo 1, lettera d) secondo punto delle Condizioni di assicurazione corrisposto al momento dell'ingresso in assicurazione.

Nel caso in cui si verifichi la perdita di autosufficienza dovuta alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, nei primi cinque anni, la Compagnia erogherà esclusivamente la prestazione in caso di vita dell'Assicurato principale.

f) Denuncia, accertamento e riconoscimento della perdita di autosufficienza

Verificatasi la perdita di autosufficienza permanente dell'Assicurato principale, la Contraente o l'Assicurato principale stesso deve richiederne tempestivamente per iscritto il riconoscimento alla Compagnia su apposito modulo fornito dalla stessa, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando una relazione medica sulle cause della perdita di autosufficienza redatta dal medico curante su apposito modello anch'esso fornito dalla Compagnia. Dalla data di ricevimento di tale documentazione - data di denuncia - decorre il periodo di accertamento da parte della Compagnia che, in ogni caso, non può superare i sei mesi.

La Compagnia si riserva di richiedere all'Assicurato principale informazioni sulle predette cause e ulteriore documentazione medica in considerazione di specifiche esigenze istruttorie, sciogliendo al tempo stesso

dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. Ultimati i controlli medici la Compagnia comunica per iscritto al Fondo Pensione o all'Assicurato principale, entro e non oltre il periodo di accertamento, se riconosce o meno lo stato di non autosufficienza.

In caso di accertamento dello stato di non autosufficienza In Compagnia, entro 30 giorni dalla conclusione dell'accertamento, erogherà la prestazione di cui al precedente art. 1, lettera d) secondo punto comprensiva delle eventuali rate scadute tra la data di decorrenza, così come definita al successivo art. 3, e quella di conclusione dell'accertamento.

g) Rivedibilità dello stato di non autosufficienza

Nel periodo di erogazione della rendita, la Compagnia ha il diritto di effettuare successivi accertamenti della condizione di non autosufficienza dell'Assicurato principale, non più di una volta ogni tre anni. In tale occasione sarà richiesta almeno la presentazione di un certificato del medico curante che attesti la permanenza dello stato di non autosufficienza. La Compagnia si riserva comunque la possibilità di richiedere all'Assicurato principale ulteriore documentazione medica in considerazione di specifiche esigenze istruttorie.

Se dagli eventuali accertamenti risultasse che l'Assicurato principale non raggiunge il punteggio di almeno 40 punti con i criteri e le modalità riportati nella Tabella in allegato III, cessa immediatamente l'erogazione della prestazione per in perdita di autosufficienza di cui al precedente art. 1, lettera d) secondo punto.

h) Controversie

Nei caso in cui la perdita di autosufficienza permanente non venga riconosciuta dalla Compagnia ovvero, ai sensi della precedente lettera g), cessi l'erogazione della prestazione, l'Assicurato principale ha facoltà di promuovere, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita alla Direzione per l'Italia della Compagnia, la decisione di un Collegio medico, composto di tre medici, di cui uno nominato dalla Compagnia, l'altro Assicurazione collettiva per l'erogazione di prestazioni in forma di rendita vitalizia immediata dall'Assicurato principale o - su sua delega - dal Contraente ed il terzo scelto di comune accordo dalle due Parti.

In caso di mancato accordo fra le Parti la scelta del terzo medico a demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio medico.

Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato principale e, ove lo ritenga opportuno, può esperire qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare o incidentale (visite mediche, esami di laboratorio, ecc.).

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa di ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni del Collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dai medici nel verbale definitivo.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.

Art. 6 - Valore di riscatto

1. In forza della convenzione in essere, le rendite vitalizie oggetto del presente documento non ammettono valore di riscatto.

Art. 7 - Tasse, bolli ed imposte

1. Tutte le spese per tasse, bolli ed imposte dovute in base a leggi presenti e future, sia sul premio unico versato, sia sulla rendita convenuta, sono a carico del FONDO PENSIONE.

La documentazione contrattuale delle rendite vitalizie è costituita dal Fascicolo informativo, disponibile sul sito internet del Fondo www.fondoespero.it e a cui si rimanda per ogni ulteriore dettaglio.

ATTENZIONE: le condizioni che saranno effettivamente applicate dipenderanno dalla convenzione in vigore al momento della richiesta della rendita al fondo pensione.

ALLEGATI

1 - Coefficienti di conversione per le opzioni di rendita vitalizia consentite

2 - Clausola di rivalutazione

3 - Regolamento della Gestione Separata "GESAV"

4 - Attribuzione del punteggio nella fase di accertamento della perdita di autosufficienza

ALLEGATO 1 – COEFFICIENTI DI CONVERSIONE PER LE OPZIONI DI RENDITA VITALIZIA CONSENTITE

**ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO E
RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA - TASSO TECNICO 1%
Importo lordo della rendita annua vitalizia per Euro di premio.**

Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita vitalizia pagabile in rate annuali posticipate

Età	Maschi	Femmine
50	0,0336912	0,0308071
51	0,0344781	0,0314403
52	0,0353081	0,0321051
53	0,0361843	0,0328038
54	0,0371097	0,0335387
55	0,0380884	0,0343130
56	0,0391247	0,0351302
57	0,0402241	0,0359944
58	0,0413928	0,0369099
59	0,0426368	0,0378812

Età	Maschi	Femmine
60	0,0439624	0,0389131
61	0,0453745	0,0400104
62	0,0468768	0,0411767
63	0,0484778	0,0424164
64	0,0501872	0,0437371
65	0,0520145	0,0451479
66	0,0539697	0,0466488
67	0,0560645	0,0482602
68	0,0583131	0,0499908
69	0,0607308	0,0518524
70	0,0633328	0,0538570

Età	Maschi	Femmine
71	0,0661345	0,0560177
72	0,069162	0,058354
73	0,0724485	0,0608987
74	0,0760323	0,0636833
75	0,0799514	0,0667307
76	0,0842467	0,0700761
77	0,0889332	0,0737485
78	0,0940185	0,0777799
79	0,0994975	0,0821983
80	0,1053963	0,0870413

Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita vitalizia pagabile in rate trimestrali posticipate

Età	Maschi	Femmine
50	0,0332657	0,0304509
51	0,0340325	0,0310693
52	0,0348410	0,0317184
53	0,0356938	0,0324002
54	0,0365941	0,0331169
55	0,0375453	0,0338717
56	0,0385520	0,0346678
57	0,0396190	0,0355091
58	0,0407523	0,0363998
59	0,0419576	0,0373441

Età	Maschi	Femmine
60	0,0432406	0,0383464
61	0,0446060	0,0394115
62	0,0460571	0,0405426
63	0,0476016	0,0417441
64	0,0492485	0,0430226
65	0,0510071	0,0443870
66	0,0528860	0,0458369
67	0,0548959	0,0473918
68	0,0570499	0,0490595
69	0,0593620	0,0508510
70	0,0618452	0,0527777

Età	Maschi	Femmine
71	0,0645145	0,054851
72	0,0673923	0,057089
73	0,0705089	0,059522
74	0,0738984	0,0621798
75	0,0775952	0,0650817
76	0,0816353	0,0682599
77	0,0860282	0,0717391
78	0,0907779	0,0755487
79	0,0958754	0,0797105
80	0,1013407	0,0842559

Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita vitalizia pagabile in rate mensili posticipate

Età	Maschi	Femmine
50	0,0331726	0,0303729
51	0,0339351	0,0309882
52	0,0347389	0,0316338
53	0,0355867	0,0323118
54	0,0364814	0,0330247
55	0,0374267	0,0337751
56	0,0384270	0,0345667
57	0,0394870	0,0354030
58	0,0406126	0,0362883
59	0,0418095	0,0372268

Età	Maschi	Femmine
60	0,0430834	0,0382228
61	0,0444387	0,0392810
62	0,0458787	0,0404044
63	0,0474111	0,0415975
64	0,0490449	0,0428669
65	0,0507885	0,0442214
66	0,0526510	0,0456602
67	0,0546427	0,0472030
68	0,0567766	0,0488572
69	0,0590660	0,0506337
70	0,0615245	0,0525436

Età	Maschi	Femmine
71	0,0641651	0,0545983
72	0,0670111	0,0568153
73	0,0700918	0,0592249
74	0,0734409	0,0618552
75	0,0770909	0,0647262
76	0,0810767	0,0678689
77	0,085408	0,0713073
78	0,0900877	0,07507
79	0,0951059	0,0791778
80	0,1004813	0,083661

**ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA CERTA PER 5 A PREMIO UNICO E
RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA - TASSO TECNICO 1%
Importo lordo della rendita annua vitalizia per Euro di premio.**

Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita vitalizia pagabile in rate annuali posticipate

Età	Maschi	Femmine	Età	Maschi	Femmine
50	0,0336672	0,0307912	60	0,0438489	0,0388627
51	0,0344506	0,0314225	61	0,0452370	0,0399509
52	0,0352762	0,0320852	62	0,0467109	0,0411061
53	0,0361474	0,0327816	63	0,0482772	0,0423329
54	0,0370670	0,0335142	64	0,0499448	0,0436382
55	0,0380389	0,0342859	65	0,0517216	0,0450300
56	0,0390674	0,0351003	66	0,0536150	0,0465099
57	0,0401573	0,0359610	67	0,0556350	0,0480950
58	0,0413138	0,0368722	68	0,0577924	0,0497931
59	0,0425427	0,0378381	69	0,0601001	0,0516158
			70	0,0625692	0,0535742

Età	Maschi	Femmine
71	0,0652133	0,0556805
72	0,0680494	0,0579519
73	0,071097	0,0604135
74	0,0743727	0,0630871
75	0,0778895	0,0659874
76	0,0816573	0,0691357
77	0,0856692	0,0725463
78	0,0899159	0,0762358
79	0,0943877	0,0802163
80	0,0990796	0,084498

Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita vitalizia pagabile in rate trimestrali posticipate

Età	Maschi	Femmine	Età	Maschi	Femmine
50	0,0332657	0,0304509	60	0,0432406	0,0383464
51	0,0340325	0,0310693	61	0,0446060	0,0394115
52	0,0348410	0,0317184	62	0,0460571	0,0405426
53	0,0356938	0,0324002	63	0,0476016	0,0417441
54	0,0365941	0,0331169	64	0,0492485	0,0430226
55	0,0375453	0,0338717	65	0,0510071	0,0443870
56	0,0385520	0,0346678	66	0,0528860	0,0458369
57	0,0396190	0,0355091	67	0,0548959	0,0473918
58	0,0407523	0,0363998	68	0,0570499	0,0490595
59	0,0419576	0,0373441	69	0,0593620	0,0508510
			70	0,0618452	0,0527777

Età	Maschi	Femmine
71	0,0637511	0,0545697
72	0,0664721	0,0567547
73	0,0693943	0,0591198
74	0,0725347	0,0616869
75	0,0759054	0,0644691
76	0,0795172	0,0674869
77	0,0833611	0,0707539
78	0,0874294	0,0742848
79	0,0917095	0,0780902
80	0,0962019	0,0821821

Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita vitalizia pagabile in rate mensili posticipate

Età	Maschi	Femmine	Età	Maschi	Femmine
50	0,0331726	0,0303729	60	0,0430834	0,0382228
51	0,0339351	0,0309882	61	0,0444387	0,0392810
52	0,0347389	0,0316338	62	0,0458787	0,0404044
53	0,0355867	0,0323118	63	0,0474111	0,0415975
54	0,0364814	0,0330247	64	0,0490449	0,0428669
55	0,0374267	0,0337751	65	0,0507885	0,0442214
56	0,0384270	0,0345667	66	0,0526510	0,0456602
57	0,0394870	0,0354030	67	0,0546427	0,0472030
58	0,0406126	0,0362883	68	0,0567766	0,0488572
59	0,0418095	0,0372268	69	0,0590660	0,0506337
			70	0,0615245	0,0525436

Età	Maschi	Femmine
71	0,0634349	0,0543289
72	0,0661314	0,0564953
73	0,0690269	0,0588398
74	0,0721386	0,0613843
75	0,0754785	0,0641412
76	0,0790564	0,0671312
77	0,0828651	0,070367
78	0,0868953	0,0738645
79	0,0911344	0,0776331
80	0,095584	0,0816847

**ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA CERTA PER 10 ANNI A PREMIO
UNICO ERIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA - TASSO TECNICO 1%
Importo lordo della rendita annua vitalizia per Euro di premio.**

Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita vitalizia pagabile in rate annuali posticipate

Età	Maschi	Femmine	Età	Maschi	Femmine
50	0,0335901	0,0307440	60	0,0434603	0,0386950
51	0,0343617	0,0313702	61	0,0447712	0,0397537
52	0,0351736	0,0320273	62	0,0461529	0,0408735
53	0,0360281	0,0327171	63	0,0476093	0,0420585
54	0,0369278	0,0334419	64	0,0491458	0,0433144
55	0,0378756	0,0342044	65	0,0507663	0,0446476
56	0,0388748	0,0350076	66	0,0524750	0,0460596
57	0,0399289	0,0358546	67	0,0542747	0,0475627
58	0,0410421	0,0367492	68	0,0561678	0,0491615
59	0,0422180	0,0376947	69	0,0581547	0,0508616
			70	0,0602319	0,0526679

Età	Maschi	Femmine
71	0,0623963	0,0545837
72	0,064645	0,0566146
73	0,0669765	0,0587696
74	0,0693866	0,0610527
75	0,0718628	0,0634586
76	0,074392	0,0659835
77	0,0769479	0,0686144
78	0,0795052	0,0713338
79	0,0820351	0,0741185
80	0,0845137	0,0769402

Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita vitalizia pagabile in rate trimestrali posticipate

Età	Maschi	Femmine
50	0,0331745	0,0303937
51	0,0339279	0,0310058
52	0,0347202	0,0316480
53	0,0355537	0,0323218
54	0,0364311	0,0330296
55	0,0373550	0,0337739
56	0,0383286	0,0345575
57	0,0393554	0,0353836
58	0,0404395	0,0362557
59	0,0415842	0,0371771

Età	Maschi	Femmine
60	0,0427932	0,0381512
61	0,0440688	0,0391819
62	0,0454126	0,0402718
63	0,0468292	0,0414243
64	0,0483227	0,0426452
65	0,0498980	0,0439404
66	0,0515584	0,0453114
67	0,0533075	0,0467703
68	0,0551484	0,0483218
69	0,0570815	0,0499713
70	0,0591048	0,0517237

Età	Maschi	Femmine
71	0,0612156	0,0535831
72	0,0634111	0,0555546
73	0,0656905	0,0576475
74	0,0680504	0,0598663
75	0,0704811	0,062208
76	0,0729698	0,0646697
77	0,0754928	0,0672395
78	0,0780244	0,0699027
79	0,0805393	0,072638
80	0,0830144	0,0754205

Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita vitalizia pagabile in rate mensili posticipate

Età	Maschi	Femmine
50	0,0330837	0,0303169
51	0,0338329	0,0309260
52	0,0346209	0,0315649
53	0,0354499	0,0322353
54	0,0363224	0,0329393
55	0,0372412	0,0336797
56	0,0382092	0,0344590
57	0,0392301	0,0352806
58	0,0403080	0,0361477
59	0,0414460	0,0370639

Età	Maschi	Femmine
60	0,0426477	0,0380325
61	0,0439157	0,0390572
62	0,0452515	0,0401405
63	0,0466592	0,0412860
64	0,0481436	0,0424993
65	0,0497090	0,0437863
66	0,0513590	0,0451486
67	0,0530972	0,0465979
68	0,0549266	0,0481389
69	0,0568482	0,0497777
70	0,0588602	0,0515185

Età	Maschi	Femmine
71	0,0609593	0,0533655
72	0,0631433	0,0553244
73	0,0654116	0,057404
74	0,0677603	0,059609
75	0,0701813	0,0619368
76	0,0726612	0,0643845
77	0,0751767	0,0669411
78	0,0777031	0,0695923
79	0,0802143	0,072317
80	0,0826884	0,0750909

**ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA REVERSIBILE A PREMIO UNICO E
RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA - TASSO TECNICO 1%**
Reversibilità al 60% - maschio su femmina di 5 anni più giovane e femmina su maschio di 5 anni più vecchio.

Importo lordo della rendita annua vitalizia per Euro di premio.
Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita vitalizia pagabile in rate annuali posticipate

Età	Maschi	Femmine
50	0,0291906	0,0299115
51	0,0297551	0,0305115
52	0,0303466	0,0311414
53	0,0309668	0,0318032
54	0,0316178	0,0324992
55	0,0323015	0,0332322
56	0,0330206	0,0340053
57	0,0337777	0,0348216
58	0,0345760	0,0356854
59	0,0354185	0,0366003

Età	Maschi	Femmine
60	0,0363090	0,0375707
61	0,0372502	0,0386012
62	0,0382453	0,0396959
63	0,0392991	0,0408595
64	0,0404166	0,0420987
65	0,0416030	0,0434214
66	0,0428642	0,0448304
67	0,0442059	0,0463409
68	0,0456352	0,0479621
69	0,0471602	0,0497045
70	0,0487900	0,0515807

Età	Maschi	Femmine
71	0,0505311	0,0536035
72	0,0523991	0,0557889
73	0,0544079	0,0581619
74	0,0565745	0,0607467
75	0,0589157	0,0635647
76	0,0614504	0,0666458
77	0,0641919	0,0700172
78	0,0671578	0,0737121
79	0,0703651	0,0777611
80	0,0738345	0,082197

Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita vitalizia pagabile in rate trimestrali posticipate

Età	Maschi	Femmine
50	0,0288706	0,0295756
51	0,0294227	0,0301621
52	0,0300008	0,0307775
53	0,0306070	0,0314237
54	0,0312427	0,0321030
55	0,0319101	0,0328181
56	0,0326116	0,0335717
57	0,0333499	0,0343672
58	0,0341279	0,0352082
59	0,0349485	0,0360986

Età	Maschi	Femmine
60	0,0358151	0,0370423
61	0,0367307	0,0380436
62	0,0376979	0,0391065
63	0,0387213	0,0402353
64	0,0398057	0,0414363
65	0,0409561	0,0427172
66	0,0421777	0,04408
67	0,0434762	0,0455396
68	0,0448579	0,047104
69	0,0463306	0,0487838
70	0,0479024	0,0505899

Età	Maschi	Femmine
71	0,0495798	0,052534
72	0,0513766	0,0546314
73	0,0533066	0,0569052
74	0,0553848	0,0593771
75	0,0576266	0,0620667
76	0,0600489	0,0650005
77	0,0626641	0,068204
78	0,0654879	0,0717051
79	0,068534	0,075531
80	0,071821	0,0797092

Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita vitalizia pagabile in rate mensili posticipate

Età	Maschi	Femmine
50	0,0288004	0,0295019
51	0,0293498	0,0300855
52	0,0299251	0,0306977
53	0,0305281	0,0313406
54	0,0311605	0,0320163
55	0,0318244	0,0327274
56	0,0325221	0,0334769
57	0,0332564	0,0342678
58	0,0340299	0,0351040
59	0,0348458	0,0359890

Età	Maschi	Femmine
60	0,0357073	0,0369268
61	0,0366172	0,0379219
62	0,0375783	0,0389778
63	0,0385951	0,0400991
64	0,0396725	0,0412919
65	0,0408150	0,0425637
66	0,0420281	0,0439167
67	0,0433172	0,0453653
68	0,0446887	0,0469175
69	0,0461502	0,0485838
70	0,0477097	0,0503748

Età	Maschi	Femmine
71	0,0493732	0,0523023
72	0,0511551	0,0543809
73	0,0530679	0,0566332
74	0,0551271	0,0590811
75	0,0573477	0,0617433
76	0,0597461	0,0646463
77	0,0623344	0,0678136
78	0,0651279	0,0712738
79	0,0681399	0,0750525
80	0,0713883	0,0791766

ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA REVERSIBILE A PREMIO UNICO ERIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA - TASSO TECNICO 1%

Reversibilità al 100% - maschio su femmina di 5 anni più giovane e femmina su maschio di 5 anni più vecchio.

Importo lordo della rendita annua vitalizia per Euro di premio.

Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita vitalizia pagabile in rate annuali posticipate

Età	Maschi	Femmine
50	0,0268002	0,0293264
51	0,0272616	0,0299051
52	0,0277435	0,0305124
53	0,0282472	0,0311503
54	0,0287743	0,0318212
55	0,0293264	0,0325275
56	0,0299051	0,0332719
57	0,0305124	0,0340575
58	0,0311503	0,0348878
59	0,0318212	0,0357664

Età	Maschi	Femmine
60	0,0325275	0,0366974
61	0,0332719	0,0376851
62	0,0340575	0,0387339
63	0,0348878	0,0398486
64	0,0357664	0,0410354
65	0,0366974	0,0423014
66	0,0376851	0,0436512
67	0,0387339	0,0450966
68	0,0398486	0,046647
69	0,0410354	0,0483129
70	0,0423014	0,0501062

Età	Maschi	Femmine
71	0,0436512	0,0520392
72	0,0450966	0,0541266
73	0,046647	0,0563885
74	0,0483129	0,058845
75	0,0501062	0,0615154
76	0,0520392	0,0644268
77	0,0541266	0,0676064

78	0,0563885	0,0710858
79	0,058845	0,0748974
80	0,0615154	0,0790701

Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita vitalizia pagabile in rate
trimestrali posticipate

Età	Maschi	Femmine	Età	Maschi	Femmine
50	0,0265302	0,0290034	60	0,0321306	0,0361931
51	0,0269823	0,0295693	61	0,0328568	0,0371535
52	0,0274543	0,0301629	62	0,0336227	0,0381725
53	0,0279475	0,0307862	63	0,0344316	0,0392546
54	0,0284633	0,0314413	64	0,0352872	0,0404058
55	0,0290034	0,0321306	65	0,0361931	0,0416327
56	0,0295693	0,0328568	66	0,0371535	0,0429395
57	0,0301629	0,0336227	67	0,0381725	0,0443374
58	0,0307862	0,0344316	68	0,0392546	0,0458352
59	0,0314413	0,0352872	69	0,0404058	0,0474426
			70	0,0416327	0,0491707

Età	Maschi	Femmine
71	0,0429395	0,0510308
72	0,0443374	0,0530366
73	0,0458352	0,0552065
74	0,0474426	0,0575589
75	0,0491707	0,0601113
76	0,0510308	0,0628883
77	0,0530366	0,0659144
78	0,0552065	0,0692176
79	0,0575589	0,0728263
80	0,0601113	0,0767654

Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita vitalizia pagabile in rate
mensili posticipate

Età	Maschi	Femmine	Età	Maschi	Femmine
50	0,0264709	0,0289326	60	0,0320437	0,0360828
51	0,0269209	0,0294957	61	0,0327659	0,0370373
52	0,0273908	0,0300863	62	0,0335276	0,0380499
53	0,0278817	0,0307064	63	0,0343319	0,0391250
54	0,0283951	0,0313581	64	0,0351824	0,0402685
55	0,0289326	0,0320437	65	0,0360828	0,0414869
56	0,0294957	0,0327659	66	0,0370373	0,0427844
57	0,0300863	0,0335276	67	0,0380499	0,0441721
58	0,0307064	0,0343319	68	0,0391250	0,0456586
59	0,0313581	0,0351824	69	0,0402685	0,0472534
			70	0,0414869	0,0489675

Età	Maschi	Femmine
71	0,0427844	0,050812
72	0,0441721	0,0528003
73	0,0456586	0,0549505
74	0,0472534	0,0572807
75	0,0489675	0,0598079
76	0,050812	0,0625563
77	0,0528003	0,0655497
78	0,0549505	0,0688155
79	0,0572807	0,0723814
80	0,0598079	0,0762713

ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA CON MAGGIORAZIONE IN CASO DI NON AUTOSUFFICENZA (LTC) A PREMIO UNICO E RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA - TASSOTECNICO 1%

Importo lordo della rendita annua vitalizia per Euro di premio.

Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita vitalizia pagabile in rate annuali posticipate

Età	Maschi	Femmine
50	0,0332404	0,0294435
51	0,0339976	0,0300057
52	0,0347957	0,0305944
53	0,0356369	0,0312115
54	0,0365243	0,0318587
55	0,0374615	0,0325389
56	0,0384521	0,0332549
57	0,0395013	0,0340099
58	0,0406146	0,0348075
59	0,0417976	0,0356515

Età	Maschi	Femmine
60	0,0430561	0,0365456
61	0,0443943	0,0374938
62	0,0458152	0,0384986
63	0,0473256	0,0395631
64	0,0489352	0,0406939
65	0,0506516	0,0418982
66	0,0524841	0,0431753
67	0,0544425	0,0445428
68	0,0565397	0,0460077
69	0,0587889	0,0475794
70	0,0612025	0,0492684

Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita vitalizia pagabile in rate trimestrali posticipate

Età	Maschi	Femmine
50	0,0328934	0,0292186
51	0,0336358	0,0297732
52	0,0344175	0,0303539
53	0,0352413	0,0309623
54	0,0361099	0,0316006
55	0,0370266	0,0322710
56	0,0379952	0,0329763
57	0,0390203	0,0337200
58	0,0401076	0,0345054
59	0,0412623	0,0353362

Età	Maschi	Femmine
60	0,0424899	0,0362160
61	0,0437941	0,0371486
62	0,0451779	0,0381362
63	0,0466477	0,0391825
64	0,0482123	0,0402932
65	0,0498800	0,0414755
66	0,0516580	0,0427283
67	0,0535567	0,0440694
68	0,0555877	0,0455048
69	0,0577627	0,0470438
70	0,0600943	0,0486959

Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita vitalizia pagabile in rate mensili posticipate

Età	Maschi	Femmine
50	0,0328174	0,0291691
51	0,0335564	0,0297220
52	0,0343346	0,0303009
53	0,0351546	0,0309075
54	0,0360190	0,0315437
55	0,0369313	0,0322119
56	0,0378952	0,0329151
57	0,0389152	0,0336562
58	0,0399966	0,0344391
59	0,0411452	0,0352669

Età	Maschi	Femmine
60	0,0423661	0,0361435
61	0,0436630	0,0370727
62	0,0450386	0,0380568
63	0,0464997	0,0390988
64	0,0480547	0,0402052
65	0,0497117	0,0413827
66	0,0514782	0,0426303
67	0,0533638	0,0439655
68	0,0553802	0,0453945
69	0,0575400	0,0469263
70	0,0598534	0,0485708

**ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA CONTROASSICURATA A PREMIO UNICO E RIVALUTAZIONE
ANNUA DELLARENDITA - TASSO TECNICO 1%**

Importo lordo della rendita annua vitalizia per Euro di premio.

Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita vitalizia pagabile in rate
annuali posticipate

Età	Maschi	Femmine
50	0,0309909	0,0291965
51	0,0314863	0,0297057
52	0,0320389	0,0302151
53	0,0326168	0,0307599
54	0,0332233	0,0313308
55	0,0337344	0,0318906
56	0,0343665	0,0325006
57	0,0350320	0,0331411
58	0,0355403	0,0337508
59	0,0362258	0,0344317
60	0,0369519	0,0351483
61	0,0374247	0,0359045
62	0,0381714	0,0365616
63	0,0389769	0,0373650
64	0,0398516	0,0382190
65	0,0402287	0,0389113
66	0,0411440	0,0398191
67	0,0421617	0,0407887
68	0,0424446	0,0415072
69	0,0435269	0,0425270
70	0,0447656	0,0436313
71	0,0449485	0,0448378
72	0,0463098	0,0455336
73	0,0479024	0,0468051
74	0,0479494	0,0481995
75	0,0497035	0,0497503
76	0,0518111	0,0502737
77	0,051678	0,0519189
78	0,0542041	0,0538207
79	0,0542891	0,0542458
80	0,0575374	0,0563946

Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita vitalizia pagabile in rate trimestrali posticipate

Età	Maschi	Femmine
50	0,0305220	0,0288402
51	0,0310406	0,0293156
52	0,0315826	0,0298247
53	0,0320629	0,0303577
54	0,0326273	0,0308773
55	0,0332195	0,0314459
56	0,0338428	0,0320424
57	0,0343167	0,0326059
58	0,0349610	0,0332393
59	0,0356421	0,0339052
60	0,0360813	0,0345068
61	0,0367790	0,0352094
62	0,0375304	0,0359520
63	0,0379145	0,0367404
64	0,0386915	0,0373682
65	0,0395435	0,0382003
66	0,0404873	0,0390947
67	0,0407395	0,0397354
68	0,0417460	0,0406732
69	0,0428899	0,0416863
70	0,0430354	0,0427888
71	0,0442974	0,0433909
72	0,0457733	0,0445647
73	0,0458119	0,0458558
74	0,0474629	0,0463876
75	0,0494254	0,0477373
76	0,0492995	0,0492577
77	0,0515953	0,0509999
78	0,0515498	0,0513202
79	0,0544395	0,0532742
80	0,0581331	0,0556313

Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita vitalizia pagabile in rate mensili posticipate

Età	Maschi	Femmine
50	0,0304281	0,0287627
51	0,0309444	0,0292332
52	0,0314844	0,0297400
53	0,0319568	0,0302704
54	0,0325191	0,0307839
55	0,0331094	0,0313497
56	0,0335852	0,0319435
57	0,0341953	0,0324989
58	0,0348384	0,0331293
59	0,0355189	0,0337921
60	0,0359459	0,0343830
61	0,0366444	0,0350824
62	0,0373972	0,0358220
63	0,0377663	0,0364413
64	0,0385472	0,0372209
65	0,0394045	0,0380503
66	0,0403553	0,0389423
67	0,0405918	0,0395635
68	0,0416100	0,0405001
69	0,0427681	0,0415126
70	0,0428962	0,0421228
71	0,0441801	0,0431923
72	0,0456811	0,0443695
73	0,0457026	0,0456663
74	0,0473922	0,0461649
75	0,0493986	0,0475274
76	0,0492635	0,0490655
77	0,0516249	0,049445
78	0,0515599	0,0511172
79	0,0545387	0,0531101
80	0,0583165	0,0555124

ALLEGATO 2- CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

La convenzione in essere fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Compagnia riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condizioni che seguono

A tal fine la Compagnia gestirà le attività maturate sulla convenzione nell'apposita Gestione Speciale con le modalità ed i criteri previsti dal Regolamento della Gestione "GESAV" (allegato al Documento sulle rendite vitalizie).

A) misura della rivalutazione

La Società dichiara annualmente il rendimento annuo finanziario conseguito dalla Gestione Separata determinate con i criteri indicati nel Regolamento.

La certificazione - di cui al Regolamento - è effettuata con riferimento a ciascun esercizio costituito dai dodici mesi di riferimento.

Il rendimento attribuito alla rendita vitalizia si ottiene riducendo il rendimento annuo conseguito dalla Gestione Separata - nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della ricorrenza annuale della rendita vitalizia - del rendimento trattenuto dalla Società.

Tale rendimento trattenuto a pari a 0,55 punti percentuali assoluti.

Tale rendimento attribuito non può, comunque, essere inferiore al tasso minimo garantito dal contratto. A partire dal 01/01/2021 fino a tutto il 31/12/2026 il tasso minimo garantito sarà pari all'1%.

La misura di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso di interesse eventualmente già conteggiato nel calcolo dei tassi di conversione in rendita - tasso tecnico - la differenza, se positiva, fra il rendimento attribuito ed il suddetto tasso di interesse.

Il tasso di interesse tecnico è indicato nelle tabelle dei tassi di conversione in rendita vitalizia riportate nel Contratto di assicurazione rilasciato dalla Compagnia.

B) rivalutazione delta rendita vitalizia assicurata

Ad ogni ricorrenza annuale delta rendita, la rendita vitalizia in vigore nel periodo annuale precedente viene aumentata delta misura di rivalutazione fissata a norma della precedente lettera A).

ALLEGATO 3-- REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA "GESAV"

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli delta Gestione altri attivi detenuti dalla Società, denominate GESAV (la Gestione separate). Tale Regolamento è parte integrante delle Condizioni di assicurazione.
2. La Gestione separate a denominate in Euro

OBIETTIVI DELLA GESTIONE

3. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischio del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti net Corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e net rispetto di tali criteri, a comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.

Le principali tipologie di investimento sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, tra cui ad esempio i fondi comuni di investimento) armonizzati.

TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI

4. Investimenti obbligazionari

L'investimento in titoli obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze, e a garantire un adeguato grado di liquidabilità.

In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di investimento di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti Centro termine o fondi monetari.

Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti comprenderà attività del comparto immobiliare, incluse le azioni e le quote di società del medesimo settore.

Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente operanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato).

Vie anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari. Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	Massimo 100%
Investimenti immobiliari	Massimo 40%
Investimenti azionari	Massimo 35%
Investimenti in altri strumenti finanziari	Massimo 10%

Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore, possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari derivati.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo delta Gestione separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare emessi o promossi dalle controparti sopra citate, in considerazione della loro naturale diversificazione e del ruolo di ottimizzazione del processo di investimento.

L'Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione separata. Net rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli anche in altre valute, mantenendo un basso livello di rischio.

VALORE DELLA GESTIONE E ONERI

5. Il valore delle attività delta Gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche, costituite dall'Impresa, al fine di adempiere agli obblighi contrattuali derivanti dai contratti le cui prestazioni sono rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

6. Sulla Gestione separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle

attività delta Gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

RENDIMENTO MEDIO E PERIODO DI OSSERVAZIONE

7. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

8. Il rendimento delta Gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio delta Gestione separata.

Il tasso medio di rendimento delta Gestione separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario delta Gestione separata alla giacenza media delle attività delta Gestione separata stessa. Analogamente, al termine di ogni mese, viene determinato il tasso medio di rendimento realizzato nei dodici mesi precedenti.

Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione a pari al prezzo di acquisto. Il risultato finanziario delta Gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione oltre che degli utili e dei proventi. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro delta Gestione separata.

La giacenza media delle attività della Gestione separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in moneta, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione separata.

CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE ED EVENTUALI MODIFICHE

10. La Gestione separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.

11. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.

12. La Gestione separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche simili a politiche di investimento omogenee. La fusione o la scissione persegue in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporta oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.

ALLEGATO 4 - ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DI ACCERTAMENTO DELLA PERDITA DI AUTOSUFFICIENZA

Grado	Attribuzione del punteggio nella fase di accertamento della perdita di autosufficienza	Punti
Farsi il bagno		
1°	L'Assicurato è in grado di farsi il bagno e/o la doccia in modo completamente autonomo	0
2°	L'Assicurato necessita di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla vasca da bagno	5
3°	L'Assicurato necessita di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla vasca da bagno e durante l'attività stessa del farsi il bagno	10
Vestirsi e svestirsi		
1°	L'Assicurato è in grado di vestirsi e svestirsi in modo completamente autonomo	0
2°	L'Assicurato necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi o per la parte superiore del corpo o per la parte inferiore del corpo	5
3°	L'Assicurato necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi sia per la parte superiore del corpo sia per la parte inferiore del corpo	10
Igiene del corpo		
1°	L'Assicurato è in grado di svolgere autonomamente e senza assistenza da parte di terzi i seguenti gruppi di attività identificati da (1), (2) e (3): (1) andare al bagno (2) lavarsi, lavarsi i denti, pettinarsi, asciugarsi, radersi (3) effettuare atti di igiene personale dopo essere andato al bagno	0
2°	L'Assicurato necessita di assistenza per almeno uno e al massimo due dei suindicati gruppi di attività (1), (2) e (3)	5
3°	L'Assicurato necessita di assistenza per tutti i suindicati gruppi di attività (1), (2) e (3)	10
Mobilità		
1°	L'Assicurato è in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto e di muoversi senza assistenza da parte di terzi	0
2°	L'Assicurato necessita di assistenza per muoversi, eventualmente anche di apparecchi ausiliari tecnici come ad esempio la sedia a rotelle, le stampelle. E' però in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto	5
3°	L'Assicurato necessita di assistenza per alzarsi dalla sedia e dal letto e per muoversi	10
Continenza		
1°	L'Assicurato è completamente continente	0
2°	L'Assicurato presenta incontinenza di urina o feci al massimo una volta al giorno	5
3°	L'Assicurato è completamente incontinente e vengono utilizzati aiuti tecnici come il catetere o colostomia	10
Bere e mangiare		
1°	L'Assicurato è completamente e autonomamente in grado di consumare bevande e cibi preparati e serviti	0
2°	L'Assicurato necessita di assistenza per una o più delle seguenti attività preparatorie: - sminuzzare/tagliare il cibo - sbucciare la frutta - aprire un contenitore/una scatola - versare bevande nel bicchiere	5
3°	L'Assicurato non è in grado di bere autonomamente dal bicchiere e mangiare dal piatto. Fa parte di questa categoria l'alimentazione artificiale	10

INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO SULLE RENDITE

Le nuove prestazioni pensionistiche alternative alla rendita vitalizia introdotte dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 che ha modificato l'art. 11 del D. Lgs 252/2005
Per i lavoratori del settore privato (sono esclusi i pubblici dipendenti)

Rendita a Durata Definita Dal 1° luglio 2026	Prelievi Liberamente Determinabili Dal 1° luglio 2026	Erogazione Frazionata del Montante Dal 31 ottobre 2026
--	---	--

Avvertenza preliminare

Il presente documento costituisce integrazione al Documento sulle rendite del Fondo Scuola Espero ed è redatto in attuazione del par. 6 delle Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026.

Tale Documento relativo alle nuove prestazioni pensionistiche di cui all'art. 11, co. 3-bis, D.Lgs. 252/2005 non sostituisce il Documento sulle rendite esistente, ma lo integra. I contenuti relativi alla rendita vitalizia rimangono invariati.

Prima di effettuare la richiesta, l'aderente è invitato a consultare il presente documento nella sua interezza e le ulteriori informative che il Fondo rende disponibili per una scelta consapevole.

1. Quadro normativo di riferimento

L'art. 1, comma 201, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) ha introdotto tre nuove tipologie di prestazione pensionistica complementare, inserendole nell'art. 11 del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto). Tali nuove tipologie di prestazioni pensionistiche complementari possono essere richieste esclusivamente dai lavoratori del settore privato, e non dai lavoratori del settore pubblico (ai quali si continua ad applicare il D. Lgs. n. 124/1993). Le Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026 hanno quindi fornito le indicazioni operative per l'applicazione uniforme delle nuove disposizioni da parte di tutte le forme pensionistiche a contribuzione definita.

Le nuove prestazioni sono espressamente qualificate dalla legge come «prestazioni pensionistiche» e sono pertanto soggette al medesimo regime normativo – fiscale, previdenziale e di vigilanza – delle prestazioni già disciplinate dall'art. 11 del Decreto.

Riferimento normativo	Contenuto
Art. 11, co. 3-bis, D.Lgs. 252/2005	Individua le tre nuove tipologie di prestazione quali alternative alla rendita vitalizia
Art. 11, co. 3-ter, D.Lgs. 252/2005	Disciplina la rendita a durata definita e il calcolo della durata sulla base delle tavole ISTAT
Art. 11, co. 3-quater, D.Lgs. 252/2005	Disciplina i prelievi liberamente determinabili e il meccanismo del tetto massimo
Art. 11, co. 3-quinquies, D.Lgs. 252/2005	Precisa che tali prestazioni sono erogate direttamente dal Fondo ed il relativo montante è mantenuto in gestione. In caso di decesso il montante residuo è riscattato dai soggetti indicati al momento dell'esercizio dell'opzione.
Istruzioni COVIP 25 giugno 2026	Indicazioni operative di carattere generale per l'applicazione omogenea delle nuove disposizioni

Considerate anche le nuove prestazioni illustrate in questo Documento integrativo, le scelte per gli iscritti che maturano il diritto alla prestazione pensionistica di previdenza complementare sono le seguenti:

- a) in capitale per l'intero ammontare, nel caso in cui l'aderente sia un "vecchio iscritto" vale a dire si sia iscritto al fondo pensione preesistente entro il 28 aprile 1993 oppure si sia iscritto alla previdenza complementare entro il 28 aprile 1993 e abbia trasferito tale posizione pregressa presso il fondo pensione, oppure quando l'importo della rendita pensionistica derivante dalla conversione del 70% del montante finale risulti inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
- b) eccetto i casi di cui al punto a), in capitale fino a un massimo del 50% del montante finale accumulato al momento della richiesta;
- c) rendita vitalizia;
- d) rendita a durata definita;
- e) prelievi liberamente determinabili;
- f) erogazione frazionata in un periodo minimo di 5 anni (rinviata al 31 ottobre 2026).

2. Disciplina comune alle nuove prestazioni

Prima di illustrare le caratteristiche specifiche di ciascuna tipologia, è necessario descrivere le regole trasversali stabilite dall'art. 11, co. 3-bis, e dalle Istruzioni COVIP, che si applicano indistintamente a tutte e tre le nuove opzioni. I requisiti di accesso sono gli stessi previsti per qualsiasi prestazione pensionistica complementare:

- maturazione dei requisiti pensionistici nel regime obbligatorio di appartenenza (maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia o dei requisiti per la pensione anticipata);
- almeno 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari (termine ridotto a 3 anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell'Unione europea).

I profili fiscali relativi alle prestazioni sono descritti nel Documento sul regime fiscale disponibile sul sito web del Fondo.

2.1 Ambito di applicazione soggettivo

Le nuove prestazioni sono disponibili esclusivamente per gli aderenti a forme pensionistiche complementari a contribuzione definita soggette al D.Lgs. 252/2005. Sono esclusi i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni iscritti ai fondi di comparto ad essi dedicati, cui si applica il D.Lgs. 124/1993. Questi ultimi potranno accedervi solo previo trasferimento della posizione individuale a un'altra forma pensionistica complementare soggetta al D.Lgs. 252/2005.

2.2 Alternatività rispetto alla rendita vitalizia e non combinabilità

Le tre nuove tipologie di prestazione (rendita a durata definita, prelievi liberamente disponibili ed erogazione frazionata del montante accumulato) sono alternative alla rendita vitalizia: l'aderente può scegliere una sola opzione tra quelle disponibili. Non è possibile combinare tra loro le nuove prestazioni, né combinarle con la rendita vitalizia.

È invece possibile affiancare a qualsiasi delle suddette opzioni una quota in forma di capitale, nei limiti dell'art. 11, co. 3 del Decreto (lett. b, paragrafo 1). Al ricorrere delle condizioni di cui all'ultimo periodo del medesimo comma, il montante può essere interamente percepito in capitale (lett. a, paragrafo 1).

2.3 Irrevocabilità della scelta e conversione in rendita vitalizia

Una volta avviata l'erogazione, la scelta della tipologia di prestazione è irrevocabile. È tuttavia sempre possibile convertire il montante residuo in una rendita vitalizia (immediata o, se prevista dal Fondo, differita). Tale conversione può avvenire:

- presso il Fondo stesso;
- trasferendo il montante residuo a un'altra forma pensionistica complementare, al solo scopo di accedere alle condizioni di rendita vitalizia ivi offerte.

Il Fondo disciplina nel proprio regolamento le condizioni e le modalità di accesso alla rendita vitalizia in tali situazioni.

2.4 Cessazione delle prerogative di accumulo

Dal momento dell'esercizio dell'opzione, l'aderente non può più esercitare le prerogative tipiche della fase di accumulo. In particolare:

- non è possibile effettuare trasferimenti della posizione (se non per usufruire delle condizioni di erogazione della rendita del fondo cessionario);
- non è possibile richiedere anticipazioni;
- non è possibile accedere alla RITA (se la RITA è in corso di liquidazione le nuove prestazioni non sono cumulabili con la stessa e se vengono richieste comportano la revoca della RITA in erogazione);
- non è possibile versare ulteriori contributi, salvo che venga attivato un nuovo rapporto di lavoro con maturazione di TFR (le prerogative derivanti da tale nuova contribuzione sono gestite separatamente dalla prestazione in corso);
- è invece consentito lo switch di comparto, nel rispetto del periodo minimo fissato nello statuto/regolamento.

2.5 Gestione del montante residuo

Le nuove prestazioni sono erogate direttamente dal Fondo pensione, senza intermediazione di una compagnia assicurativa. Il montante non ancora erogato rimane investito nel comparto scelto dall'aderente all'atto della richiesta della prestazione o, in assenza di indicazioni, nel comparto individuato dal Fondo a tale scopo e riportato nel Supplemento alla Nota informativa. È possibile utilizzare anche i comparti già previsti per la fase di accumulo.

Il montante residuo è soggetto al rischio di investimento: il suo valore varia in funzione dei risultati della gestione finanziaria del comparto prescelto.

2.6 Designazione dei soggetti aventi titolo al riscatto in caso di decesso

In caso di decesso del beneficiario durante la fase di erogazione, il montante residuo è riscattato dai soggetti dallo stesso indicati al momento dell'esercizio dell'opzione. La designazione è obbligatoria: le richieste prive di tale indicazione sono considerate incomplete e non vengono lavorate. L'indicazione può consistere nella conferma dei soggetti già designati per la fase di accumulo. Le scelte possono essere successivamente modificate.

2.7 Tempi di erogazione e costi

Il Fondo eroga la prestazione entro i termini indicati nel proprio Statuto e comunque non oltre 6 mesi dalla presentazione della richiesta. Durante il periodo transitorio, concesso da Covip per consentire al Fondo di adeguare i propri sistemi e le procedure operative alle nuove prestazioni entro il 31 dicembre 2026, il Fondo acquisirà le richieste ma provvederà alla liquidazione dopo la conclusione di tale adeguamento di cui verrà data apposita comunicazione. I costi addebitati devono essere contenuti e

strettamente limitati alle spese amministrative effettivamente sostenute (come riportati nel Supplemento alla Nota informativa disponibile sul sito del Fondo).

3. Rendita a Durata Definita

3.1 Definizione e caratteristiche essenziali

La rendita a durata definita è una prestazione pensionistica erogata per un periodo di tempo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario. A differenza della rendita vitalizia, l'erogazione cessa allo scadere del periodo stabilito indipendentemente dalla sopravvivenza o meno del beneficiario.

3.2 Determinazione della durata

La durata della rendita corrisponde al numero intero di anni della speranza di vita residua dell'aderente all'età di esercizio dell'opzione, ricavato dalle tavole di mortalità ISTAT utilizzate per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita di cui alla Tavola A allegata alla Legge 8 agosto 1995, n. 335. Il numero di anni è arrotondato per difetto.

Vedi tabelle paragrafo 9

Durata estesa. Se previsto dal regolamento del Fondo, l'aderente può richiedere una durata superiore alla vita attesa ISTAT. In tal caso la durata deve essere esplicitamente indicata nella richiesta di prestazione.

3.3 Calcolo dell'importo delle rate

L'importo di ciascuna rata non è fisso. Viene ricalcolato alla data di liquidazione di ogni rata dividendo il montante disponibile in quel momento per il numero di rate ancora da erogare. Poiché il montante continua a essere investito nel comparto prescelto, l'importo varia in funzione dei risultati della gestione finanziaria.

Formula: $\text{Importo rata}(n) = \text{Montante disponibile alla data di liquidazione}(n) \div \text{Numero di rate residue}(n)$

Per i Fondi che adottano una contabilità per quote, a ciascuna rata corrisponde un numero prefissato di quote (ottenuto dividendo il numero complessivo di quote del montante per il numero di rate totali). L'importo in euro della rata varia in funzione del valore della quota alla data di liquidazione.

3.4 Periodicità

L'aderente può scegliere la periodicità di erogazione tra le opzioni messe a disposizione dal Fondo, fermi restando i seguenti limiti normativi:

- periodicità minima: mensile;
- periodicità massima: annuale.

Il Fondo può prevedere un importo minimo per singola rata, al di sotto del quale non è ammessa la cadenza scelta (es. cadenza mensile non disponibile se l'importo della singola rata mensile risulterebbe inferiore alla soglia minima definita dal Fondo).

3.5 Esempio numerico illustrativo

Ipotesi di base: *montante accumulato 200.000 € · durata rendita 20 anni · erogazione annuale · rendimento variabile anno per anno.*

Anno	Montante a inizio anno	Numero quote a inizio anno	Valore quota a fine anno	Rendimento del comparto	Montante post-rendimento	Quote erogate (400)	Importo incassato
Anno 1	200.000 €	8000	25,88 €	3,50%	207.000 €	400	10.350 €
Anno 2	196.650 €	7600	26,39 €	2,00%	200.583 €	400	10.557 €
Anno 3	190.026 €	7200	26,00 €	-1,50%	187.176 €	400	10.399 €
Anno 4	176.777 €	6800	27,04 €	4,00%	183.848 €	400	10.815 €
Anno 5	173.033 €	6400	27,85 €	3,00%	178.224 €	400	11.139 €
...	...	...	...	...	...	...	...
Anno 20	14.947 €	400	38,49 €	3,00%		400	15.395 €

La tabella è puramente illustrativa. I rendimenti indicati sono ipotetici e non costituiscono previsione. L'importo effettivo delle rate dipenderà dai risultati della gestione finanziaria del comparto prescelto dall'aderente.

Formula applicata: $\text{rata dell'anno } N = \text{montante disponibile post-rendimento} \div \text{numero di rate residue}$. Ogni anno il montante decresce per effetto dell'erogazione e varia per i risultati della gestione.

3.6 Rischi specifici

Rischio di longevità

L'erogazione cessa alla scadenza del periodo stabilito. Se l'aderente sopravvive alla durata della rendita, non riceverà ulteriori erogazioni da questa prestazione. Potrà tuttavia convertire il montante eventualmente residuo in una rendita vitalizia, se disponibile.

Rischio di investimento

L'importo delle rate non è garantito. Se il comparto di investimento subisce perdite, il montante disponibile si riduce e le rate future saranno più basse. Viceversa, rendimenti positivi determinano rate più elevate.

Rischio di concentrazione

Le prestazioni di previdenza complementare potrebbero concentrarsi eccessivamente nella fase iniziale a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento.

4. Prelievi Liberamente Determinabili

4.1 Definizione e caratteristiche essenziali

I prelievi liberamente determinabili sono una prestazione pensionistica che consente all'aderente di scegliere autonomamente, entro i limiti stabiliti dalla normativa, quando prelevare e quanto. Il montante non prelevato rimane investito nel comparto prescelto e continua a produrre rendimento.

4.2 Il meccanismo della rendita figurativa e il tetto massimo prelevabile

Per evitare che l'aderente esaurisca prematuramente il capitale, la normativa stabilisce un tetto massimo prelevabile in ogni momento. Tale tetto è calcolato in relazione a una rendita a durata definita teorica figurativa (non reale), con le seguenti caratteristiche:

- frazionamento annuale;
- immediatamente erogabile al momento della richiesta;
- durata pari alla vita attesa residua dell'aderente (in anni interi, arrotondata per difetto), calcolata con le medesime tavole ISTAT utilizzate per la rendita a durata definita.

Questa rendita figurativa non viene mai effettivamente erogata: rileva esclusivamente come parametro di calcolo del tetto massimo.

Tetto massimo prelevabile in qualsiasi momento = ***Somma delle rate di rendita figurativa maturate dall'inizio – Totale dei prelievi già effettuati***

Ogni anno che trascorre, matura una nuova rata teorica, che si aggiunge al tetto disponibile. I prelievi effettuati scalano il tetto disponibile. Le rate teoriche non rimosse si accumulano e restano disponibili per prelievi futuri.

Nell'ultimo anno di durata della rendita teorica, il tetto massimo prelevabile coincide con l'intero montante residuo accumulato fino a quel momento.

L'aderente può richiedere un primo prelievo già contestualmente alla domanda di accesso alla prestazione. L'importo non può superare quello della prima rata di rendita figurativa.

Per evitare richieste eccessivamente frequenti per importi esigui, il Fondo può stabilire:

- un intervallo minimo tra una richiesta di prelievo e la successiva;
- un importo minimo per singolo prelievo.

4.5 Calcolo con contabilità per quote

Per i Fondi che adottano una contabilità per quote, a ciascuna rata di rendita figurativa corrisponde un numero fisso di quote, ottenuto dividendo il numero complessivo di quote del montante iniziale per il numero di rate. L'importo massimo prelevabile è determinato moltiplicando il valore della quota alla data del prelievo per la differenza tra le quote relative alle rate maturate e le quote già utilizzate per prelievi precedenti.

4.6 Esempio numerico illustrativo

Ipotesi di base: *montante accumulato 200.000 € · vita attesa residua 20 anni · rendita figurativa annuale 10.000 € (= 200.000 / 20) · rendimento ipotetico 3,5% annuo.*

Anno	Numero quote a inizio anno	Valore quota a inizio anno	Rendimento del comparto	Montante post-rendimento	Quote prelevabili maturate	Massimo prelevabile	Prelievo effettuato	Quote prelevabili avanzate	Montante residuo	Note
Anno 1	8000	25,00 €		200.000 €	400	10.000 €	10.000 €	0	190.000 €	Prima rata disponibile da subito
Anno 2	7600	25,88 €	3,50%	196.650 €	400	10.350 €	0 €	400	196.650 €	Nessun prelievo: si accumula una rata
Anno 3	7600	26,39 €	2,00%	200.583 €	400	21.114 €	10.557 €	400	190.026 €	Prelievo parziale, resta un residuo
Anno 4	7200	26,00 €	-1,50%	187.176 €	400	20.797 €	0 €	800	187.176 €	Nessun prelievo: si accumula una rata
Anno 5	7200	27,04 €	4,00%	194.663 €	400	32.444 €	27.036 €	200	167.626 €	Prelievo superiore alla rata maturata
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Il montante residuo è calcolato al netto dei prelievi effettuati e al lordo del rendimento maturato (ipotetico 3,5% annuo per semplicità). Nella realtà il rendimento varia anno per anno.

Il 'Max prelevabile al 31/12' indica il tetto disponibile al termine di ciascun anno, tenendo conto dei prelievi già effettuati nell'anno stesso.

La tabella è puramente illustrativa. I rendimenti indicati sono ipotetici e non costituiscono previsione.

4.7 Rischi specifici

Rischio di longevità

Se i prelievi vengono effettuati con ritmo sostenuto nei primi anni, il montante si riduce significativamente. Al termine della vita attesa teorica, se l'aderente è ancora in vita, può prelevare il montante residuo ma non riceve ulteriore protezione automatica.

Rischio di investimento

Il tetto massimo prelevabile in euro varia con il valore delle quote. In periodi di rendimento negativo il montante si riduce e il tetto effettivo può risultare inferiore alle rate teoriche maturate.

Rischio di concentrazione

La massima flessibilità di prelievo richiede disciplina nella pianificazione. Prelievi concentrati nelle prime fasi possono compromettere la copertura nei periodi successivi.

5. Erogazione Frazionata del Montante Accumulato

5.1 Definizione e caratteristiche essenziali

L'erogazione frazionata è una prestazione pensionistica che consente di ricevere il montante accumulato in rate periodiche per un periodo liberamente scelto dall'aderente. A differenza della rendita a durata

definita, la durata non è ancorata alla vita attesa residua ma è determinata autonomamente dall'aderente, entro il limite normativo minimo di cinque anni.

Disponibilità

L'erogazione frazionata è disponibile a partire dal 31 ottobre 2026 (rinvio approvato in sede di conversione del D.L. 62/2026, in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

Al momento dell'esercizio dell'opzione, l'aderente deve indicare:

- il numero di anni di durata dell'erogazione (non inferiore a 5 anni);
- la periodicità delle rate (mensile, trimestrale, semestrale o annuale), tra le opzioni disponibili nel Fondo.

Il Fondo può prevedere un importo minimo per singola rata, al di sotto del quale non è ammessa la cadenza scelta. Non è possibile modificare la durata o la periodicità dopo l'avvio dell'erogazione, salvo conversione in rendita vitalizia.

5.3 Calcolo dell'importo delle rate

Il meccanismo è analogo a quello della rendita a durata definita. A ogni scadenza, l'importo della rata si ottiene dividendo il montante disponibile in quel momento per il numero di rate ancora da erogare. Il montante residuo rimane investito e varia con i mercati.

Formula: **Importo rata(n) = Montante disponibile alla data di liquidazione(n) ÷ Numero di rate residue(n)**

Per i Fondi che adottano una contabilità per quote, vale il medesimo meccanismo descritto per la rendita a durata definita: a ciascuna rata corrisponde un numero fisso di quote; l'importo in euro varia con il valore della quota.

5.4 Esempio numerico illustrativo

Ipotesi di base: *montante accumulato 200.000 € · durata scelta 10 anni · erogazione annuale · rendimento variabile anno per anno.*

Anno	Montante a inizio anno	Numero quote a inizio anno	Valore quota a fine anno	Rendimento del comparto	Montante post-rendimento	Rate ancora da erogare	Importo incassato
Anno 1	200.000 €	8000	25,88 €	3,50%	207.000 €	10	20.700 €
Anno 2	186.300 €	7200	26,39 €	2,00%	190.026 €	9	21.114 €
Anno 3	168.912 €	6400	26,00 €	-1,50%	166.378 €	8	20.797 €
Anno 4	145.581 €	5600	27,04 €	4,00%	151.404 €	7	21.629 €
Anno 5	129.775 €	4800	27,85 €	3,00%	133.668 €	6	22.278 €
Anno 6	111.390 €	4000	28,82 €	3,50%	115.289 €	5	23.058 €
Anno 7	92.231 €	3200	29,40 €	2,00%	94.076 €	4	23.519 €
Anno 8	70.557 €	2400	29,25 €	-0,50%	70.204 €	3	23.401 €
Anno 9	46.803 €	1600	30,13 €	3,00%	48.207 €	2	24.103 €
Anno 10	24.103 €	800	30,88 €	2,50%	24.706 €	1	24.706 €

La tabella è puramente illustrativa. I rendimenti indicati sono ipotetici e non costituiscono previsione. La rata aumenta tendenzialmente nel tempo perché il denominatore (rate residue) scende più velocemente del montante nelle fasi di rendimento positivo.

Formula applicata: $\text{rata anno } N = \text{montante post-rendimento} \div \text{rate residue}$. In questo esempio la rata cresce da 20.700 € a 24.706 € grazie ai rendimenti positivi nella maggior parte degli anni.

5.5 Rischi specifici

Rischio di longevità

L'erogazione cessa al termine del periodo scelto. Se l'aderente sopravvive alla durata, non riceve ulteriori erogazioni. Il rischio è tanto maggiore quanto più breve è la durata scelta. Si raccomanda di valutare attentamente la durata in rapporto alla propria aspettativa di vita e alle altre fonti di reddito disponibili.

Rischio di investimento

Le rate non sono garantite. Un rendimento negativo riduce il montante disponibile e abbassa le rate future. La variabilità è in linea con quella della rendita a durata definita.

Rischio di concentrazione

Le prestazioni di previdenza complementare potrebbero concentrarsi eccessivamente nella fase iniziale a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento.

6. Confronto tra le tipologie e analisi di scenario

La tabella seguente confronta le principali caratteristiche delle diverse tipologie di prestazione, inclusa la rendita vitalizia, per agevolare una valutazione consapevole da parte dell'aderente.

Tipologia	Rendita vitalizia	Rendita a durata definita	Prelievi liberamente determinabili	Erogazione frazionata
Durata dell'erogazione	Vita intera	Vita attesa residua (ISTAT) o maggiore durata	Vita attesa residua (limite teorico)	A scelta (min. 5 anni)
Importo delle rate	Fisso (contrattuale) con rivalutazione annuale	Variabile (risultati gestione)	Variabile (risultati gestione) e in base a richiesta dell'aderente	Variabile (risultati gestione)
Rischio di longevità	A carico assicuratore	A carico aderente	A carico aderente	A carico aderente
Rischio di investimento	No (rendimento garantito)	Sì	Sì	Sì
Flessibilità di prelievo	Nessuna	Limitata (eventuale periodicità scelta)	Massima (a richiesta in base a soglie massime)	Limitata (eventuale periodicità scelta)
Reversibilità della scelta	Irrevocabile	Irrevocabile*	Irrevocabile*	Irrevocabile*
Montante residuo in caso di decesso	Dipende dalla tipologia di rendita vitalizia	Riscatto da soggetti designati	Riscatto da soggetti designati	Riscatto da soggetti designati

Tipologia	Rendita vitalizia	Rendita a durata definita	Prelievi liberamente determinabili	Erogazione frazionata
Erogata da	Compagnia assicurativa convenzionata con Fondo pensione	Fondo pensione direttamente	Fondo pensione direttamente	Fondo pensione direttamente
Disponibile dal	Già prevista	1° luglio 2026	1° luglio 2026	31 ottobre 2026**
Tassazione post 2007 ¹	15/9%	15/9%	15/9%	20/15%

* Salvo successiva conversione in rendita vitalizia immediata o differita, esercitabile in qualsiasi momento presso il Fondo o trasferendo il montante residuo a un'altra forma pensionistica.

** Rinvio introdotto dalla Legge 112/2026 di conversione del D.L. 62/2026.

7. Periodo transitorio - Modalità operative

Le Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026 prevedono un periodo transitorio, non prorogabile oltre il 31 dicembre 2026, per consentire ai Fondi pensione di adeguare in modo ordinato i propri sistemi e processi operativi interni. Durante tale periodo:

- il Fondo è tenuto ad acquisire le richieste degli aderenti di accedere alle nuove prestazioni;
- il Fondo può procedere alla liquidazione e all'erogazione delle prestazioni successivamente all'avvenuto adeguamento dei sistemi;
- l'aderente può revocare la propria scelta in qualsiasi momento prima che il Fondo proceda alla liquidazione del primo importo;
- il Fondo darà chiara evidenza di tale situazione nel presente documento, nei moduli di richiesta e nel supplemento alla Nota informativa.

Stato di adeguamento del Fondo

Il Fondo è in fase di adeguamento: le richieste vengono acquisite e saranno liquidate al termine della fase di adeguamento di cui sarà data apposita comunicazione.

Le modifiche allo statuto del Fondo sono state adottate dagli organi di governo e trasmesse alla COVIP in regime di comunicazione ai sensi degli artt. 10, 21, 29, 34 e 36 del Regolamento sulle procedure (Deliberazione COVIP del 19 maggio 2021).

8. Modalità di richiesta della prestazione

Per accedere alle nuove prestazioni pensionistiche, l'aderente deve:

1. Verificare di aver maturato i requisiti di accesso (pensionamento nel regime obbligatorio e almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare).
2. Prendere visione del presente documento, del supplemento alla Nota informativa e di ogni altra documentazione messa a disposizione dal Fondo.
3. Compilare il modulo di richiesta, disponibile sul sito web del Fondo.
4. Indicare obbligatoriamente il/i soggetto/i designato/i al riscatto del montante residuo in caso di decesso. Le richieste prive di tale indicazione sono considerate incomplete e non vengono lavorate.

¹ Per maggiori dettagli si veda il Documento sul regime fiscale disponibile sul sito web del Fondo.

5. Indicare il comparto di investimento prescelto per la fase di erogazione (in assenza di indicazione, il Fondo applicherà il comparto di default).
6. Trasmettere il modulo compilato secondo le modalità indicate dal Fondo.

9. Anni di speranza di vita per le nuove prestazioni richieste fino al 31.12.2026

Età	Speranza di vita popolazione (anni interi)
50	34
51	33
52	32
53	31
54	30
55	29
56	28
57	27
58	26
59	26
60	25
61	24
62	23
63	22
64	21
65	20
66	20
67	19
68	18
69	17
70	16
71	15
72	15
73	14
74	13
75	12
76	12
77	11
78	10

79	10
80	9
81	8
82	8
83	7
84	7
85	6
86	6
87	5
88	5
89	4
90	4
91	4
92	3
93	3
94	3
95	2
96	2
97	2
98	2
99	2
100	1
101	1